

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 838-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALARI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**  
col **Ministro del Tesoro**  
col **Ministro del Bilancio**  
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
col **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1964

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, per l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso

ONOREVOLI SENATORI. — Per il raggiungimento dei fini assegnati alla Comunità Economica Europea, l'articolo 3 del Trattato istitutivo dispone che si deve instaurare una politica comune nel settore dell'agricoltura e il successivo articolo 39 precisa che le finalità di detta politica debbono, tra l'altro, tendere a stabilizzare i mercati ed a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, conciliando gli interessi dei consumatori e quelli degli addetti alle attività agricole.

Con la stessa norma si riconosce la opportunità di operare però gradatamente tenendo conto della struttura sociale dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole.

In applicazione di tali principi il Consiglio dei ministri della Comunità emanò, nel 1962, dei Regolamenti distinti con i nn. 19, 20, 21 e 22 per realizzare una organizzazione uniforme nel settore dei cereali, del pollame, delle uova e delle carni suine, limitatamente agli animali vivi, carni fresche, refrigerate o congelate presentate in carcassa o mezzene.

Con successivo regolamento 54/63 del 1963 si provvide ad estendere a tutti i rimanenti prodotti dell'industria suinicola identico trattamento.

Con i regolamenti nn. 13 e 14, entrati in vigore il 1° novembre 1964, e n. 16, entrato in vigore il 1° settembre 1964, sono stati disciplinati rispettivamente il settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine nonché quello del riso.

Il nostro Governo in tutti questi tre casi ha ritenuto di dover emanare decreti-legge per dare applicazione ai suddetti Regolamenti e ciò malgrado che l'articolo 189 del Trattato stabilisca: « Il Regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ».

In linea di principio quindi detti Regolamenti dovrebbero avere automatica applicazione ed in tal senso si è pronunciata prevalentemente la dottrina, ma occorre tener presente che è mancata da parte nostra quella indispensabile opera di adattamento del nostro ordinamento giuridico doganale per cui, anche nel caso in esame, si è resa

necessaria l'emanazione di un provvedimento formale, occorrendo, tra l'altro:

1) sospendere l'applicazione dei dazi della tariffa doganale nazionale per i prodotti ora soggetti al regime dei prelievi nonché disciplinare l'applicazione dei dazi e dei prelievi nel settore delle carni bovine, in conformità alle norme dettate dai relativi regolamenti comunitari;

2) inquadrare l'applicazione dei prelievi per i prodotti di cui trattasi negli istituti doganali;

3) provvedere a determinare i capitoli di bilancio dell'entrata ai quali dovrà affluire il gettito derivante dall'applicazione dei prelievi;

4) prevedere le norme per la concessione dei rimborsi all'esportazione che le disposizioni comunitarie lasciano alla facoltà dei singoli Stati membri di concedere — in determinate circostanze ed entro i limiti fissati dalle norme comunitarie stesse — fissando, inoltre, gli stanziamenti per gli oneri che ne derivano.

Per far fronte a tali urgentissime e straordinarie necessità, non si poteva infine non ricorrere all'adozione del decreto-legge come previsto dall'articolo 77 della Costituzione.

La copertura ai fini di cui all'articolo 81 della Costituzione stessa è prevista all'articolo 17 del decreto-legge e non ci sembra possa dar luogo ad obiezioni, tanto più che lo stesso sistema è stato praticato nei precedenti citati senza che si siano dovute incontrare difficoltà di sorta.

Dal punto di vista sostanziale è noto che l'articolo 3 del Trattato propone l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi.

A tale scopo è stato introdotto il sistema di un « prelevamento » (o dazio variabile) all'importazione e di una « restituzione » all'esportazione (generalmente eguale all'importo del prelievo) da valere, nel periodo transitorio, anche negli scambi tra Paesi membri.

Tale innovazione mira a colmare le lacune e le insufficienze insite nello strumento daziario, per sua natura uniforme e rigido

e che non avrebbe consentito il raggiungimento degli obiettivi della Comunità di un graduale livellamento dei prodotti agricoli di base insieme ad una equa remunerazione ai produttori e ad un'adeguata difesa delle produzioni dei singoli Paesi.

Con il « prelevamento » il prezzo della merce estera, anzichè essere aumentato alla importazione di una percentuale fissa (dazio) viene portato, attraverso il pagamento della differenza (prelevamento), al livello del prezzo interno (nazionale durante il periodo transitorio, comunitario nella fase di mercato unico).

Il sistema delle « restituzioni » in linea generale consiste nella possibilità, da parte di un Paese membro avente prezzi alti, di accordare alle esportazioni una restituzione fino a permettere che il suo prodotto arrivi sul mercato di un altro Paese membro o di un Paese terzo, avente prezzi più bassi, in condizioni di concorrenza.

Tale restituzione è imposta dal sistema dei prelievi, che abolisce tutte le restrizioni alla importazione sostituendole appunto con l'unico regime di difesa nei confronti dei paesi terzi, dato dal prelievo.

Da ciò deriva che sul mercato di un Paese membro a prezzi alti può giungere il prodotto proveniente sia dai Paesi membri a prezzo più basso che da Paesi terzi: per i Paesi membri tali esportazioni godono di un regime preferenziale mediante la riduzione del prelievo.

Se la restituzione non fosse consentita, sul mercato dei Paesi membri a prezzo più basso potrebbero accedere i prodotti provenienti dai Paesi terzi ma non quelli dei Paesi membri a prezzo più alto.

In tal caso non solo verrebbe annullato il principio della preferenza comunitaria, ma si verificherebbe una preferenza a vantaggio dei Paesi terzi.

Infatti, mentre per questi ultimi nulla impedirebbe di concedere sovvenzioni per lo meno fino a raggiungere un prezzo di offerta tale da non fare scattare il congegno del prezzo limite, la stessa cosa non sarebbe consentita ai Paesi membri a prezzo alto. Tale constatazione porta come conseguenza che, se si vuole realizzare in maniera equa il principio della preferenza comu-

nitaria, è necessario far sì che un Paese membro a prezzo alto possa esportare negli altri Paesi della Comunità a un prezzo tale da essere agevolato nei confronti di un Paese terzo esportatore.

Su di un principio analogo sono basate le restituzioni che uno Stato membro può concedere alle proprie esportazioni verso Paesi terzi aventi i prezzi più bassi in caso di eccedenze difficilmente collocabili sul mercato della Comunità, senza arrecare turbative di mercato.

\* \* \*

Sul funzionamento di questi due meccanismi e sulle conseguenze della loro applicazione nei settori relativi non abbiamo purtroppo molti elementi di giudizio. Sarebbe certo stato opportuno procedere ad una valutazione globale dei risultati conseguiti dall'applicazione dei primi Regolamenti, che risale al 4 aprile 1962.

Si può tuttavia affermare che, accanto a successi evidenti in alcuni settori, si sono in altri manifestate delle ombre che potrebbero essere anche causate dal mancato o inefficace coordinamento dei suddetti meccanismi.

Sarebbe stato interessante, ad esempio, aver potuto esaminare a fondo se la grave crisi del settore suinicolo non possa dipendere, almeno in parte, dal non applicato sistema delle « restituzioni », autorizzato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 1181, convertito in legge 3 novembre 1963, n. 1463, e di cui il Governo non ha ritenuto dover usufruire.

Approfondire, se necessario, tali aspetti della situazione ed adottare comunque i provvedimenti che saranno ritenuti idonei per porre la nostra agricoltura nelle migliori condizioni di fronte a quelle più agguerrite di altri Paesi sarà compito del Governo, che anche in questi giorni sta sostenendo a Bruxelles una non facile battaglia per la nostra cerealicoltura.

È con tale certezza che la 5<sup>a</sup> Commissione confida nel voto favorevole di questa Assemblea alla conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014.

SALARI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.